

TABELLA DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE

Descrizione violazione	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta
Acquisto o accettazione , a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, di cose che, per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.</i>	€ 500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00
Adoperarsi per far acquistare o ricevere , a qualsiasi titolo, senza averne prima accertata la legittima provenienza, cose che, per la loro qualità e/o per la condizione di chi le offre e/o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e successive modificazioni.</i>	€ 500,00	€ 10.000,00	€ 1.000,00
Acquisto , in qualità di operatore commerciale o importatore o altro soggetto diverso dall'acquirente finale, di cose che, per la loro qualità e/o per la condizione di che le offre e/o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e/o in materia di proprietà intellettuale. <i>Articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, modificato dall'art. 4 bis lett. a della L. 248 del 2 dicembre 2005.</i>	€ 20.000,00	€ 1.000.000,00	€ 40.000,00

E' sempre disposto il sequestro dei prodotti posti in vendita, acquistati o accettati, ai fini della confisca obbligatoria.

Ai sensi dell'art 1 c.8 del D.L. 14/3/2005 n. 35 le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive e del Ministero degli affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.

Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo. (1).

(1) Periodo aggiunto dal comma 4-bis dell'art. 2, **D.L. 30 settembre 2005, n. 203**, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.